

 ANNALISA
BELLINO
31.07.2024
11:46:11
GMT+01:00

**Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

TRA

Regione Puglia – Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere (in seguito “Regione Puglia”), con sede legale in Bari, C.F. 80017210727, legalmente rappresentata dal/dalla _____, domiciliata presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 31-33

E

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Giurisprudenza (in seguito “Università degli Studi di Bari”), con sede in Bari, Piazza Cesare Battisti, 1 P.IVA 01086760723/ C.F. 80002170720, rappresentato ai sensi del vigente Statuto dell'Università di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza, dal Magnifico Rettore pro tempore Stefano Bronzini domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede legale dell'Università medesima

di seguito “**Parti**”

PREMESSO CHE

La Regione Puglia

- ai sensi dell'art.12, c. 3, dello Statuto Regionale, tra l'altro, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- Con la L.R. n. 7 dell'8 marzo 2007 “*Norme per le politiche di genere e i servizi per la conciliazione vita - lavoro in Puglia*”, ha individuato nella parità di genere un obiettivo di perequazione economica e sociale in grado di produrre effetti positivi e circolari non solo sulla vita delle donne e degli uomini di Puglia ma per la comunità nel suo complesso. In particolare, l'art. 2 lett k) della predetta Legge dispone espressamente che la Regione persegue, tra le altre, la finalità di “*promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione e di dati statistici disaggregati per genere sulla condizione femminile, sulle discriminazioni, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione multipla, nonché sui fenomeni di violenza contro le donne, garantendone la divulgazione*”.
- Con la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della “*Strategia per la parità di genere*” denominata “*Agenda di Genere*”, ha approvato il documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, prevede azioni in specifiche aree di intervento. In particolare, tra le azioni trasversali previste dal citato documento, rileva il supporto strategico e operativo alle strutture amministrative regionali che degli EE. LL. nella prospettiva della progettazione degli interventi in ottica di genere.
- Con la D.G.R. 30 novembre 2022, n. 1769 la Giunta regionale ha approvato l'intervento denominato “*GENEREinCOMUNE*” attraverso il quale la Regione Puglia, in stretta collaborazione con ANCI Puglia, ha avviato una sperimentazione territoriale diretta a promuovere il *mainstreaming* di genere nell'ambito delle politiche locali. In particolare, attraverso

procedura ad evidenza pubblica, sono stati selezionati Comuni pugliesi virtuosi presso i quali insistessero già organi ed uffici di parità (Commissioni Consiliari, Consigliera di parità, Consulta femminile, C.U.G., Ufficio Garante di parità, Commissione cittadina pari opportunità) nell'ambito dei quali è stata (ed è ancora in corso di realizzazione) la promozione della formazione/aggiornamento professionale e l'adozione di azioni di sistema.

- Con il predetto provvedimento giuntale, inoltre, è stata demandata alla Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere la costituzione di una "Cabina di Regia regionale Parità di Genere" (di seguito CRPG) quale sede di confronto ed integrazione fra i soggetti istituzionali avente, tra gli altri, il compito di avviare un processo di monitoraggio presso i Comuni pugliesi finalizzato a censire gli organi ed uffici diretti ad attuare la parità di genere istituiti.

L'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza

- ai sensi dell'allegato III alla Direttiva comunitaria 2004/18/CE sono organismi di diritto pubblico;
- rientrano nell'ambito delle amministrazioni pubbliche locali contemplate nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. elaborato dall'ISTAT.
- ai sensi dell'art. 66, c. 1 del D.P.R. n. 382/1980 "*Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati*".

Le Parti

Intendono avviare rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di un'attività scientifica attraverso cui si intende definire elementi che consentano di promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti *gender oriented* al fine di ridurre i *gap* di genere. Nello specifico, per la Regione esiste la necessità di definire e catalogare gli organi ed organismi di parità presenti nei Comuni pilota dell'intervento GENE-REinCOMUNE, mentre per l'Università di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza risulta utile analizzare, per propri fini di ricerca, modalità di funzionamento e operative degli organi e degli uffici di parità.

TENUTO CONTO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: "*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici*

non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

ATTESO CHE

- L'Università risulta essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni, visto il richiamo espresso all'art.1 comma 2 del Decreto legislativo n. 165/2001 nella parte in cui recita che si intendono per pubbliche amministrazioni "...le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane a loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie...(omissis)"
- L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed è ente concedente ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lett. b) dell'allegato 1 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuta all'applicazione del "Codice degli appalti", e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990;

CONSIDERATO CHE

la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere intende favorire iniziative che promuovano interventi innovativi e sperimentali **per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere**, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione;

RITENUTO CHE

- per la definizione e attuazione delle suddette iniziative, che perseguono un interesse pubblico comune alle finalità istituzionali della Regione Puglia e dell'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza, si rende necessaria una collaborazione tra i due Enti;
- le Parti intendono pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo

svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;

- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
- con la sottoscrizione del presente Accordo l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Giurisprudenza dichiarano di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- Le parti, a seguito di interlocuzioni, hanno elaborato una progettualità definendo in maniera condivisa i contenuti della presente collaborazione;

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le Parti, come in epigrafe generalizzate, rappresentate e domiciliate,

VISTI l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e l'art. 7 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023

precisato che tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione

Con il presente Accordo di collaborazione, Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza si impegnano a realizzazione un'attività scientifica attraverso cui si intende definire gli elementi che consentano di promuovere la presenza negli enti pubblici di organismi finalizzati alla promozione di politiche, interventi e strumenti *gender oriented* al fine di ridurre i *gap* di genere.

A tal fine, concordano nel voler collaborare, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, per definire e implementare la progettualità suddetta con l'obiettivo di promuovere interventi innovativi e sperimentali per diffondere le condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità e della parità di genere, in coerenza con le attività istituzionali della Sezione e a divulgare i risultati conseguiti dall'azione amministrativa regionale, con l'organizzazione di eventi sul territorio regionale, nazionale e ricercando opportunità per la diffusione anche in contesti sovra-regionali e sovra-nazionali.

Art. 2

Impegni delle Parti

le Parti si impegnano

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta delle altre Parti, i documenti e materiali relativi.

La Regione Puglia si impegna

- a coordinare e sovrintendere il processo di attuazione delle attività previste nella "scheda progetto";

- mettere a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche ed amministrative;
- mettere a disposizione gli spazi delle sedi regionali per l'organizzazione delle iniziative;
- mettere a disposizione i propri canali istituzionali per attività di comunicazione, e divulgazione inerenti alle attività progettuali.

L'università degli Studi di Bari - Dipartimento di Giurisprudenza si impegna, in base alla progettualità (ALLEGATO A1)

- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò necessari.
- eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
- elaborare congiuntamente i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione intermedia ed una finale da trasmettere alla Regione Puglia.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici). Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Le parti s'impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.

Art. 3

Durata dell'Accordo

La durata prevista del presente Accordo è di quindici mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Dalla medesima data si intendono avviate le attività oggetto dell'Accordo. È escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di tutte le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

Art. 4

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo sono indicati i seguenti referenti:
Per la Regione Puglia: Dott.ssa Annalisa Bellino, Dirigente della Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere – PEC: sez.politichedigenere.regione@pec.rupar.puglia.it
Per l'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza: Prof.ssa Carla Spinelli – PEC: direzione.giurisprudenza@pec.uniba.it; carla.spinelli@uniba.it
Ai referenti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli scopi descritti nella presente convenzione.
3. Le attività sono definite dalla progettualità (ALLEGATO A1) parte integrante del presente accordo.

Art. 5

Disciplina dei rapporti tra le parti

Le Parti devono:

- conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa,
- assumere integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. È fatto salvo il rimborso da parte di Regione Puglia all'Università degli Studi di Bari per le spese sostenute per il progetto, da intendersi fuori campo IVA ai sensi del DPR 633/72. Il rimborso è destinato esclusivamente al ristoro dei costi e delle spese vive sostenute dalle Università non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

L'Università assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Art. 6

Modalità e termini di erogazione del rimborso e di rendicontazione

L'importo messo a disposizione da parte della Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalle Università per le iniziative afferenti al presente Accordo, è fissato in € 30.000.

Il predetto importo sarà erogato con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% dell'importo complessivo a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.
- saldo a completamento delle procedure.

L'anticipazione sarà erogata previa istanza (Richiesta di anticipazione), che contenga gli estremi del conto corrente dedicato sul quale far transitare tutti i movimenti finanziari, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il saldo sarà erogato previa istanza (Richiesta di saldo), redatta utilizzando l'apposita modulistica che sarà fornita, da inoltrare entro 30 giorni dalla conclusione delle attività indicata nel Cronoprogramma di cui al progetto di Attuazione.

Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:

- a. Relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti agli indicatori di Progetto di Attuazione ed esporre ogni variazione rispetto a quanto preventivato;
- b. Cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti. Ogni variazione rispetto a quanto preventivato deve essere chiaramente evidenziata e puntualmente descritta;
- c. Relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati con pertinenza alle attività finanziate dall'Amministrazione regionale;

Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte delle Università. Tutta la documentazione è archiviata nel fascicolo di Progetto.

Art 7

Spese Rimborsabili

(l'elenco delle voci può subire variazioni in ragione della fonte di finanziamento)

Sono ritenute rimborsabili le seguenti tipologie di spesa nel rispetto dei relativi valori massimi:

- a. spese generali, anche amministrative, opportunamente documentate in modo tale che se ne colga l'esclusività rispetto alla realizzazione delle azioni previste dal presente accordo;
- b. spese per il personale esterno e compensi professionali direttamente ed esclusivamente contrattualizzati imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
- c. spese relative all'organizzazione di eventi di divulgazione e diffusione dei risultati conseguiti e comunque preventivamente concordati con la Regione;

- d. spese per missioni pertinenti alle attività previste dal progetto approvato;
- e. spese legate a materiale bibliografico o documentazione attinenti all'attività di ricerca svolta.

Un costo per essere considerato ammissibile deve essere:

- a. pertinente ed imputabile direttamente alle attività previste dal progetto approvato;
- b. effettivamente sostenuto e contabilizzato; pertanto, in sede di rendicontazione le spese dovranno risultare effettivamente pagate dal soggetto beneficiario e dovranno aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili nel rispetto della normativa fiscale;
- c. sostenuto mediante obbligazioni sorte nel periodo temporale di ammissibilità delle spese, ovvero nell'arco temporale di attuazione del progetto;
- d. comprovabile, ovvero giustificato da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente. Non sono ammessi scontrini fiscali.
- e. tracciabile, ovvero i pagamenti, che dovranno essere effettuati entro il termine massimo previsto per la presentazione della richiesta del Saldo, dovranno essere registrati sul/i conto/i corrente/i ed effettuati esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili quali bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Non sono comunque ammissibili al rimborso:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese di acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d. le spese di manutenzione straordinaria degli immobili;
- e. spese per il riscatto dei beni;
- f. ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g. oneri finanziari;
- h. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- i. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto;
- j. i contributi in natura sotto forma di lavoro non retribuito;
- k. le spese relative a pedaggi autostradali;
- l. spese di rappresentanza (es. omaggi, pranzi) e liberalità.

Art. 8 Recesso

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

Art. 9 Responsabilità delle parti e obblighi assicurativi

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività oggetto d'Accordo.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le parti.

Art. 10

Proprietà e utilizzazione dei risultati.

Tutti i risultati direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.

Art. 11

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza della Convenzione.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per le finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 12

Disposizioni generali e fiscali

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo, le università attestano di assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale in forza di autorizzazione n. 21674 rilasciata dall'ex Intendenza di Finanza di Bari il 16/12/1992.

Regione Puglia

Università degli Studi di Bari

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*